

Cosa cambia con il nuovo Regolamento?

Requisiti ed obblighi per i verificatori ambientali accreditati o abilitati

Perché EMAS III prevede sia l'accreditamento che l'abilitazione dei verificatori ambientali?

L'entrata in vigore del Regolamento CE n. 765/08 prevede che ogni Paese si doti di un unico ente di accreditamento. Tuttavia, lo stesso Regolamento consente agli Stati membri di gestire in proprio alcuni ambiti utilizzando proprie strutture (Ministeri, Agenzie, Istituti) che possono svolgere analoga funzione. Per i verificatori ambientali, il Regolamento EMAS consente la libertà di scelta fra l'accreditamento (attraverso l'ente unico) o l'abilitazione (attraverso proprie strutture).

I requisiti per ottenere l'accreditamento o l'abilitazione dei verificatori ambientali cambiano?

No. I requisiti di competenza, organizzazione, indipendenza e personale sono gli stessi del precedente Regolamento. In aggiunta i verificatori, che intendono accreditarsi / abilitarsi per operare nei Paesi terzi devono dimostrare di possedere le necessarie competenze in materia di disposizioni normative in campo

ambientale applicabili nei Paesi in cui si prevede di svolgere le attività e relative conoscenze linguistiche.

I compiti dei verificatori ambientali cambiano?

No. Rimangono sostanzialmente invariati. Tuttavia il nuovo testo entra più nei dettagli sul lavoro di verifica e convalida puntualizzando alcuni aspetti che, pur rientrando già nelle prassi consolidate, non erano trattati in modo esaustivo nel precedente Regolamento. Questi alcuni punti salienti della verifica:

- il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale applicabile;
- il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- l'attendibilità dei risultati dell'audit interno;
- il completamento del riesame della Direzione;
- la dichiarazione ambientale contenente sia gli indicatori chiave di prestazione ambientale specifici di settore, sia il riferimento alle linee guida di settore approvate dalla Commissione

Europea;

Cosa deve fare il verificatore ambientale al momento della convalida?

Deve rilasciare una dichiarazione sottoscritta (Allegato VII del Regolamento) nella quale dichiara che:

- la verifica e la convalida si sono svolte conformemente al Regolamento stesso;
- non risultano elementi che attestino l'inservenza degli obblighi normativi applicabili;
- la Dichiarazione Ambientale fornisce un'immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell'organizzazione.

Cosa deve fare il verificatore ambientale ai fini del rinnovo della registrazione?

Deve stabilire un programma di verifiche presso l'organizzazione che gli consenta di convalidare l'aggiornamento della dichiarazione ambientale ad intervalli non superiori a 12 mesi.

Quali decisioni per adeguare il sistema Italiano ad EMAS III?

Il nuovo Regolamento richiederà necessariamente un adeguamento del sistema Italiano entro il 11.1.2011. Le modifiche da apportare al DM 413/95 (che attualmente regola lo schema Italiano) dovranno obbligatoriamente riguardare le seguenti scelte:

1. se consentire la registrazione dell'EMAS globale e, in questo caso, definirne le relative modalità;
2. se aderire al sistema Unico di accreditamento oppure mantenere lo stato attuale. Nel caso di opzione per l'ente Unico, rimane aperta la

questione di chi incaricare per l'abilitazione e la sorveglianza degli attuali verificatori intesi come singoli professionisti;

3. se mantenere l'attuale assetto che vede il Comitato quale organismo competente con il supporto di ISPRA, oppure rivedere tale schema;
4. chi dovrà assicurare i compiti di cui all'articolo 32 che obbliga gli stati membri ad istituire un apposito organismo di supporto alle PMI in termini di informazioni sulla legisla-

zione ambientale applicabile;

5. se rivedere il sistema delle quote di partecipazione ad EMAS e le relative modalità di ripartizione ai fini della crescita del sistema;
 6. Come istituire nel sistema nazionale un forum consultivo delle parti interessate;
- Si auspica che le decisioni su questi aspetti siano assunte in tempi rapidi dalle istituzioni in modo da non ritardare la piena operatività di EMAS III in Italia.

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 Roma



Hanno collaborato a questo numero:

Mara D'Amico
Paolo Molinas
Valeria Tropea
Silvia Ubaldini

Siamo su internet per qualsiasi informazione su EMAS:

www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/

Tel.: 06-50072020

Fax: 06-50072078

E-mail: emas@isprambiente.it

Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando le novità in ambito Emas, viene aggiornata esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove informazioni e quindi senza periodicità.

Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001.

Numero 1

Anno 2010



Informazione sul sistema europeo di Ecogestione ed Audit (EMAS)

Finalmente pubblicato il Regolamento EMAS III

Il lungo iter di revisione del Regolamento CE n.761/01 (EMAS II), iniziato nel 2006, si è concluso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del nuovo Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III) il 22 dicembre dello scorso anno divenuto quindi legge dell'Unione a partire dal 11 Gennaio 2010.

Prima di entrare nel merito delle novità introdotte dal nuovo testo è opportuno fare una breve rassegna delle motivazioni che hanno portato le Istituzioni europee a volere modifiche sostanziali allo schema e quali sono stati gli obiettivi che si sono prefisse di ottenere. Anzitutto occorre osservare che la revisione del Regolamento è un elemento intrinseco dello stesso Regolamento, cioè previsto all'interno delle sue regole di funzionamento con cadenza quinquennale. La Commissione ha svolto il lavoro di valutazione dell'efficacia di EMAS nel quinquennio 2001-2006, raccogliendo anche le opinioni delle parti interessate attraverso riunioni ad hoc, inchieste pubbliche, ed il lavoro di appositi workshop con gruppi di esperti del settore.

Da questo lavoro sono scaturiti alcuni elementi importanti. Il primo riguarda la valutazione della diffusione di EMAS nell'UE e la sua capacità di incidere sulla qualità dell'ambiente. I numeri, purtroppo, hanno dimostrato che non vi è stata una grande adesione allo schema Comunitario, soprattutto da parte del mondo delle imprese manifatturiere che ancora preferiscono la certificazione ISO 14001 per i noti motivi sui quali non è opportuno ritornare in questa

sede. A fronte di un notevole aumento di adesioni da parte di alcuni Paesi, tra i quali l'Italia, si è riscontrato un continuo e strisciante fenomeno di disaffezione soprattutto da parte delle organizzazioni situate in quei Paesi che, nella metà degli anni 90, avevano visto un avvio dello schema decisamente interessante. Quindi non solo nazioni con cultura tradizionalmente rivolta ai sistemi di gestione ambientale, quali Regno Unito, Paesi Bassi e Paesi scandinavi hanno abbandonato progressivamente lo schema, ma anche Austria e Germania che contavano numeri importanti di adesione hanno visto nel tempo una decrescita continua.

La Germania rimane ancora al primo posto, ma la Spagna e l'Italia sono in fase di avvicinamento e presto supereranno il Paese che per primo ha espresso numeri rilevanti di adesioni. Un secondo elemento importante per la revisione di EMAS è emerso da una critica molto forte, venuta da alcuni settori del mondo ambientalista e dei consumatori, che hanno riguardato le pre-

stazioni ambientali delle organizzazioni registrate. Come noto, EMAS II (ma anche ISO 14001) non prescrive limiti minimi di prestazioni sui quali impegnarsi nel miglioramento continuo. Si è quindi notato che, in generale, le organizzazioni compiono sforzi notevoli nella fase di prima registrazione per poi, progressivamente, perdere quello slancio iniziale impegnandosi in obiettivi sempre meno

ambiziosi (spesso nemmeno raggiunti). Quindi il legislatore ha introdotto due specifici nuovi requisiti che dovrebbero in qualche modo ovviare a questo problema: da una parte vengono introdotti gli indicatori ambientali chiave con i quali comunicare le proprie prestazioni, dall'altra sono state create le condizioni per un vero e proprio benchmark tra le imprese di alcuni settori attraverso la pubblicazione, da parte della Commissione, di linee guida settoriali di riferimento per le migliori pratiche disponibili. Un terzo elemento si riferisce all'apertura ad un mercato globale. EMAS III potrà essere conseguita e riconosciuto ufficialmente anche alle organizzazioni situate in tutto il mondo. L'apertura ai Paesi terzi rappresenta una risposta della Commissione a coloro che hanno da sempre criticato EMAS ritenendolo uno schema limitato ad una piccola parte del mercato internazionale e quindi, quasi settario ed elitario. Questa opzione non è esente da rischi e difficoltà pratica di applicazione, tuttavia rappresenta l'opportunità di un incremento consistente del numero di registrazioni da parte delle numerose imprese già registrate in EU e che hanno stabilimenti dislocati in tutto il mondo.



Come conseguenza dell'EMAS globale, si è anche data apertura alla registrazione delle "corporate" ossia di imprese multinazionali che ora possono accorpate tutte le attività sotto un unico numero di registrazione. Anche qui non mancano le difficoltà pratiche di attuazione, ma l'opportunità di conseguire questo ambizioso obiettivo viene data a diverse imprese (soprattutto manifatturiere) che lo hanno richiesto per anni.

Una ultima annotazione riguarda le istituzioni coinvolte nello schema EMAS: organismi di accreditamento e competenti, stati membri e Commissione Europea si vedono maggiormente coinvolti nell'informazione, promozione, e diffusione dello schema.

Cosa cambia con il nuovo Regolamento?

Obblighi per le organizzazioni che vogliono aderire ad EMAS III

Il nuovo Regolamento EMAS III prevede cambiamenti significativi per le organizzazioni rispetto al precedente Regolamento EMAS II?

Il nuovo Regolamento EMAS III non prevede sostanziali cambiamenti in relazione agli obblighi a carico delle organizzazioni né nella fase di avvicinamento ad EMAS (per le organizzazioni che decidono di aderire per la prima volta allo Schema), né nella fase di mantenimento della registrazione per quelle già registrate. Sono comunque meglio specificati alcuni aspetti (vedi di seguito) di cui le organizzazioni devono obbligatoriamente tenere conto.

Gli step da attuare per aderire ad EMAS III sono gli stessi di EMAS II?

Sì. I punti sono gli stessi (analisi ambientale Iniziale, politica ambientale, obiettivi e traguardi, programma ambientale, sistema di gestione ambientale secondo lo standard UNI EN ISO 14001, audit interni e dichiarazione ambientale).

La SGA e la dichiarazione ambientale devono essere verificati e convalidati da un verificatore accreditato/abilitato?

Sì. L'organizzazione deve far verificare il proprio SGA e sottoporre a convalida la dichiarazione ambientale da un verificatore ambientale accreditato o abilitato.

Il rispetto della legislazione ambientale applicabile è sempre un requisito fondamentale per aderire ad EMAS III?

Sì. Il rispetto della conformità normativa resta un requisito imprescindibile per l'adesione ad EMAS.

Per quanto concerne l'analisi ambientale iniziale ci sono delle novità introdotte da EMAS III?

No. Sostanzialmente gli elementi da considerare nella analisi ambientale Iniziale sono gli stessi previsti nel Regolamento EMAS II; particolare enfasi viene attribuita agli aspetti ambientali indiretti e alla conformità legislativa. L'Allegato I è specificatamente dedicato proprio all'analisi ambientale.

La valutazione degli aspetti ambientali indiretti presenta delle novità?

La valutazione della significatività degli aspetti ambientali non presenta novità di rilievo ad eccezione di ulteriori criteri (es. valutazione delle procedure per la gestione delle emergenze e degli incidenti ambientali).

I contenuti della dichiarazione ambientale previsti in EMAS III sono gli stessi presenti in EMAS II?

I contenuti da inserire nella dichiarazione

ambientale sono meglio specificati in EMAS III e comprendono otto gruppi obbligatori di informazioni, tra cui si evidenzia un gruppo nuovo non previsto in EMAS II riguardante i riferimenti normativi applicabili dall'organizzazione.

Nella dichiarazione ambientale si devono riportare gli indicatori di prestazione ambientale?

Sì. Il nuovo Regolamento EMAS III obbliga le organizzazioni a riportare nella dichiarazione ambientale un set minimo di indicatori chiave che sono descritti nell'Allegato III e che riguardano: l'efficienza energetica, l'efficienza dei materiali, l'uso di acqua, i rifiuti, le emissioni e la biodiversità. Inoltre l'Allegato III stabilisce, per ogni tipologia di indicatore, in relazione al settore di attività, alcune metodologie di calcolo.

E' previsto il benchmark?

Sì. La Commissione provvederà alla pubblicazione di linee guida di settore a cui le organizzazioni dovranno obbligatoriamente riferirsi ed effettuare, rispetto ai valori medi riportati, attività di benchmark.

La dichiarazione ambientale deve comunicare informazioni a garanzia della responsabilità assunta dall'organizzazione a livello locale?

Sì. Poiché i due punti cardine di EMAS sono la responsabilità locale e la trasparenza, la dichiarazione ambientale deve riportare l'identificazione di tutti gli impatti ambientali significativi individuati per ogni sito dell'organizzazione.

EMAS III resta confinato all'interno della UE e dell'EEA?

No. EMAS III prevede che qualsiasi organizzazione, con uno o più siti collocati al di fuori della UE, possa richiedere la registrazione in uno degli stati membri che decidono di fornire tale servizio;

Le organizzazioni multinazionali possono richiedere una unica registrazione per tutti o parte dei propri siti?

Sì. E' consentita la registrazione di Corporate sia all'interno dell'UE sia a livello globale secondo regole che sono in fase di definizione da parte della Commissione UE.

Cosa cambia nell'iter di registrazione/rinnovo?

L'iter di registrazione/rinnovo non cambia. La richiesta di registrazione/rinnovo, completa della documentazione, deve essere inviata all'Organismo Competente che opera secondo le regole stabilite a livello nazionale.

Continua

Il transitorio fra EMAS II ed EMAS III

La gestione del transitorio fra i due regolamenti è stata oggetto di un documento emanato dalla Commissione Europea e diffuso il 12 febbraio 2010. Il documento è strutturato come FAQ e risponde ad una serie di quesiti procedurali nell'approccio alla registrazione o al rinnovo nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore del Regolamento EMAS III.

Il documento non rappresenta una posizione ufficiale della Commissione sugli argomenti trattati (ossia non può essere invocato in casi di procedimenti legali) ma suggerisce un approccio su come il transitorio possa essere gestito.

Il Documento della Commissione è destinato alle organizzazioni, agli Organismi competenti e di accreditamento / abilitazione, agli stati membri ed ai verificatori ambientali.

FAQ

LE ORGANIZZAZIONI REGistrate IN EMAS II RIMANGONO NEL REGISTRO?

Sì. I nuovi requisiti di EMAS III si applicano anche a queste organizzazioni al momento della prima verifica prevista per il rinnovo o l'aggiornamento della dichiarazione ambientale.

PRIMA REGISTRAZIONE:

Se la verifica e la convalida si sono concluse prima del 11.1.2010 e la domanda di registrazione è nell'iter istruttorio, si applicano le regole di EMAS II;

Se l'organizzazione ha già implementato il sistema, ma la verifica non è ancora iniziata alla data del 11.1.2010, l'organizzazione deve adeguare il proprio sistema ai requisiti di EMAS III;

Se la verifica è iniziata prima del 11.1.2010 ma la convalida non si è ancora conclusa, valgono ancora le regole di EMAS II. Tuttavia l'iter dovrebbe concludersi entro 3 mesi dalla verifica. Il tempo concesso dovrà tenere conto della complessità e del numero delle azioni pendenti. Questo tempo limite dovrebbe essere stabilito in accordo con il verificatore e l'organismo competente;

RINNOVO E AGGIORNAMENTO:

Se la data di rinnovo e/o dell'aggiornamento della dichiarazione ambientale è compresa fra il 11.1.2010 e 11.7.2010 allora l'organizzazione può chiedere di posticipare di 6 mesi la verifica applicando, quindi, le nuove regole di EMAS III. L'organizzazione dovrebbe informare per tempo il verificatore e l'organismo competente dell'intenzione di richiedere la deroga;

Dopo l'11.7.2010 per tutti i rinnovi e/o aggiornamenti si applicano, alla scadenza, le nuove regole;

LOGO:

A partire dal 11.1.2010 sia le organizzazioni registrate sia le organizzazioni che ottengono la registrazione EMAS devono utilizzare il nuovo logo. Quindi anche negli aggiornamenti della dichiarazione ambientale non dovrà più essere utilizzata la vecchia versione 2 del logo con la scritta "Informazione Convalidata".

Il nuovo EMAS Helpdesk Europeo

E' stato istituito un nuovo helpdesk Europeo.

e-mail: emas@biois.com - tel. +331 53 90 11 75
EMAS Help Desk c/o BIO Intelligence Service S.A.S.
20-22 Villa Deshayes - 75014 Paris - France

Comunque rimane attivo il riferimento al Team EMAS della Commissione UE:

EC-EMAS@ec.europa.eu

Cosa cambia con il nuovo Regolamento?

Obblighi per le organizzazioni che vogliono aderire ad EMAS III

La documentazione comprende:

- la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata convalidata;
- la dichiarazione di convalida firmata dal verificatore ambientale (Allegato VII);
- il modulo contenente le informazioni sull'organizzazione (Allegato VI);
- la quietanza del pagamento dei diritti di registrazione (se dovuti).

Cosa contiene il modulo relativo alle informazioni (Allegato VI)?

Nell'Allegato VI devono essere riportate, sia per la sede legale che per ogni sito incluso nella registrazione informazioni su: indirizzi e persone di riferimento, modalità con cui si garantisce l'accesso alla dichiarazione ambientale, dati riguardanti la registrazione (nei casi di rinnovo/aggiornamento) e/o sospensioni/cancellazioni, richiesta di deroga ai sensi dell'art.7, codice/NAACE delle attività, numero di addetti, fatturato o bilancio annuo, informazioni riguardanti il verificatore ambientale.

Cambia qualcosa sulle modalità di diffusione della dichiarazione ambientale o dell'aggiornamento?

Sì. Entro un mese dall'avvenuta registrazione o dall'avvenuto rinnovo/aggiornamento della registrazione, l'organizzazione è tenuta a mettere al disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale (o il relativo aggiornamento). E' possibile fare questo garantendo l'accesso, su richiesta, al documento stampato e/o attraverso il collegamento a siti internet. La modalità di diffusione deve essere specificata nella scheda informativa (Allegato VI).

Cambia la tempistica relativa al mantenimento della registrazione?

No. Il rinnovo della registrazione avviene ogni tre anni e, annualmente, l'organizzazione è tenuta ad produrre un aggiornamento della dichiarazione ambientale convalidata.

Le piccole organizzazioni possono chiedere una deroga a tale tempistica presentando all'organismo competente: la richiesta di rinnovo ogni quattro anni, la dichiarazione ambientale aggiornata e convalidata ogni 2 anni e, annualmente, una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata.

Quali organizzazioni possono chiedere la deroga alla frequenza triennale?

Tutte le organizzazioni di piccole dimensioni per le quali il verificatore ambientale abbia confermato che:

- non sono presenti rischi ambientali significativi;
- l'organizzazione non ha pianificato modifiche sostanziali;

– Non sono presenti problemi ambientali locali significativi ai quali l'organizzazione può contribuire.

Cosa si intende per organizzazioni di piccole dimensioni?

Sono definite nell'art. 2, comma 28; le micro, piccole e medie imprese (come da Raccomandazione 2003/361/CE), le amministrazioni locali con meno di 10.000 abitanti e altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR.

Cosa si intende per modifiche sostanziali?

Sono definite nell'art. 2, comma 15, ovvero tutte quelle che riguardano mutamenti che incidono sul funzionamento, la struttura, l'amministrazione, i processi, le attività, i prodotti e i servizi che possono determinare un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale e sulla salute umana. Se si verifica una tale situazione, l'organizzazione è obbligata a rivedere l'analisi ambientale, la propria politica, gli obiettivi ed il programma, il sistema di gestione ambientale compresa la verifica tramite l'audit interno, rivedere la dichiarazione ambientale e sottoporla a nuova verifica e convalida entro 6 mesi.

L'organizzazione è tenuta a rispondere in tempi certi alle richieste dell'organismo competente?

Sì. Il periodo di tempo che un'organizzazione ha a disposizione per inviare all'organismo competente la documentazione richiesta, cioè la dichiarazione ambientale convalidata e/o i relativi aggiornamenti, le informazioni di cui all'allegato VI o la dichiarazione del verificatore di cui all'allegato VII, è stato ridotto a due mesi (prima erano tre). Per chi supera tale periodo il Regolamento prevede la possibilità di sospensione o cancellazione, secondo il caso, dal registro.

E' stato modificato il logo EMAS?

Forma, dimensioni e colori del logo EMAS restano invariati. Viene eliminata la versione 2 del logo, quella riportante la dicitura "informazione convalidata". Tutte le organizzazioni devono utilizzare, da subito, anche per la dichiarazione ambientale, il logo con la dicitura "gestione ambientale verificata" contenente il numero di registrazione.

Nel caso in cui la registrazione sia relativa a più siti, e non all'intera organizzazione, l'organizzazione deve garantire che siano chiaramente indicati i siti per i quali è stata concessa la registrazione.